

Francesco Galluzzo

## SUCCESSIONE DELLO STATO E RAPPORTO TRA GIACENZA E VACANZA EREDITARIA, TRA VECCHIE E NUOVE QUESTIONI DOPO IL D.M. N. 128/2022\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il passaggio dalla pendenza alla vacanza ereditaria prima del D.M. n. 128/2022. – 3. Il contributo del D.M. n. 128/2022 alla ricostruzione del problema. – 4. Conclusioni.

### 1. *Introduzione*

I passaggi che, in mancanza di altri successibili, determinano il subentro dello Stato nell'eredità relitta hanno da sempre occupato gli interpreti, visto l'esiguo apparato normativo previsto dal codice civile per disciplinare la fattispecie.

Già solo la definizione di questa fase del procedimento successorio ha determinato un ampio dibattito in letteratura, non essendo affatto univoco se, in tale evenienza, debba parlarsi di eredità pendente, giacente o, ancora, di eredità vacante. Sul punto, riteniamo debba anzitutto rimarcarsi la netta differenza del fenomeno della pendenza ereditaria<sup>1</sup> rispetto all'istituto, di più limitata estensione, della giacenza ereditaria, che, come noto, presuppone, rispetto alla figura dell'*attesa di accettazione*, un provvedimento di nomina giudiziale che attribuisca al gestore nominato (*i.e.* al curatore) specifici poteri,

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Tale fase va dall'apertura della successione al momento in cui l'*universum ius* sia stato acquistato dall'erede (o, in caso di pluralità di chiamati, da tutti gli eredi cui l'eredità risulti devoluta), con conseguente chiusura, per l'effetto, della fase di 'attesa di accettazione' (v. in questo senso l'espressione di L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*. Artt. 456-511, Bologna-Roma, 1964, p. 152) o di 'pendenza ereditaria' (per l'espressione v., *ex plurimis*, A. ZANNI, *Eredità giacente, classicità dell'istituto e attualità delle problematiche*, in *Riv. not.*, 2003, p. 932).

investendolo del *munus* disciplinato dagli artt. 528 e ss. c.c.<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> È evidente che la ristretta nozione di eredità giacente qui prospettata impone di ritenere che il richiamo, effettuato da molti, alla giacenza per riferirsi invece alla fase di pendenza ereditaria – che ricorre come visto nella precedente nota in caso di eredità devoluta e non ancora accettata (a prescindere dunque dalla nomina di un curatore e finanche in mancanza dei presupposti per tale nomina) – sia ammissibile solo ove si prenda atto che tale accezione è «estranea al linguaggio del legislatore» (in questo ultimo senso, v. E. BILOTTI, *Note sull'amministrazione dei beni ereditari in caso di vacanza parziale della titolarità ereditaria*, su *Riv. Dir. Civ.*, 2003, p. 5).

L'espressione è stata ad esempio utilizzata nel senso ampio da R. NICOLÒ, *Eredità giacente*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1941, p. 289, quando ha sostenuto che «l'eredità giacente si ha ogni volta che [...] si deve provvedere all'amministrazione del patrimonio ereditario nell'intervallo fra la devoluzione e l'accettazione, avvertendosi solo che i modi e i criteri dell'amministrazione possono essere diversi secondo i casi» ed ancora «il concetto di eredità giacente [...] può conservare solo un valore puramente terminologico per indicare la eredità devoluta e non accettata».

Per l'accezione di giacenza invece proposta in questo contributo, v. E. BILOTTI, *loc. ult. cit.*, secondo cui la figura dell'eredità giacente configurata dal legislatore del 1942 non è tecnicamente sovrapponibile alla situazione interinale della massa che si presenta all'indomani dell'apertura della successione. La nozione di "eredità giacente", difatti, non identifica in termini temporali la condizione della massa relitta tra il momento dell'apertura della successione e quello dell'acquisto dell'*universum ius* da parte del delato (o dei delati), rappresentando soltanto una delle forme di amministrazione del patrimonio ereditario all'esito della nomina di un curatore; cfr., tra gli altri, U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, Milano, 1969, p. 59; v. anche L. CARIOTA-FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, Napoli, 1977, pp. 512 ss., secondo cui «l'eredità giacente si pone particolare ed accidentale rispetto all'eredità vacante»; G. GROSSO, A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, Torino, 1977, p. 191, i quali definiscono la giacenza come «una sottospecie, qualificata dall'esistenza di un particolare sistema di amministrazione dell'eredità, della generale situazione interinale di vacanza ereditaria».

Altri Autori – riferendosi al periodo interinale che si apre con l'apertura della successione e che si chiude con l'acquisto dell'*universum ius* del *de cuius* da parte dei suoi eredi – dichiarano invece programmaticamente di voler utilizzare l'espressione 'eredità giacente' in senso 'ampio', pur consapevoli della portata dilatata di tale locuzione rispetto al perimetro assegnato a tale istituto dal testo normativo: in tal senso è stato affermato che «lo studio dell'eredità giacente è pertanto quello del periodo di incertezza e di instabilità che va dall'apertura della successione all'accettazione. Una trattazione esauriente non dovrà dunque limitarsi a studiare quali siano i casi e le condizioni per la nomina del curatore e le modalità e gli effetti di essa, ma dovrà esaminare tutte le situazioni nelle quali la giacenza così largamente intesa sia presupposta» (v. U. RADAELLI, *L'eredità giacente*, Milano, 1948, p. 94).

La successione ereditaria, infatti, conosce *sempre* una fase di pendenza ma *non sempre* si verificano i presupposti della giacenza<sup>3</sup>. D'altra parte, il regime della pendenza ereditaria non può neppure essere sovrapposto alla figura dell'eredità vacante, che opera solo in caso di mancanza di altri eredi e, dunque, nel caso di successione dello Stato<sup>4</sup>. Pertanto, la pendenza ereditaria ricorre se, e fino a quando, vi sia la possibilità giuridica di un'accettazione da parte di un chiamato, mentre con l'istituto della *vacatio* si fa riferimento alla situazione in cui, non potendo intervenire l'*aditio* da parte di alcuno dei chiamati, nella posizione del *de cuius* subentri lo Stato<sup>5</sup>.

Uno dei temi su cui si sono spesso incentrate le discussioni dei giuristi attiene alle modalità per passare dalla pendenza alla vacanza e alla necessità o meno di transitare – durante la fase interimistica<sup>6</sup> che va dall'apertura della successione al subentro dello Stato nella posizione del *de cuius* – per l'attività di un gestore chiamato di tutelare gli interessi, spesso con-

---

<sup>3</sup> Nello stesso senso, v. A. ZANNI, *Eredità giacente, classicità dell'istituto e attualità delle problematiche*, cit., p. 936.

<sup>4</sup> Cfr. G. GROSSO, A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 191, i quali osservano che «a rigore, per vacanza dovrebbe intendersi la vacanza definitiva, dovuta a mancanza originaria, o a sopravvenuta mancata accettazione, di tutti i successivi chiamati di grado anteriore, che conduce infine alla successione dello Stato». In senso più ampio, alcuni Autori utilizzano l'espressione di vacanza ereditaria anche per indicare la situazione interinale del patrimonio ereditario privo di titolare e in attesa dell'accettazione del chiamato: v. U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari, passim*. V. anche L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, cit., pp. 513-515, il quale, pur riconoscendo che il concetto di 'vacanza' è riferito alla situazione di accertamento definitivo dell'assenza di ogni erede e quindi di acquisto da parte dello Stato (*ivi*, pp. 109-110), ritiene che l'espressione possa essere utilizzata, più latamente, per indicare il periodo della pendenza, caratterizzato dalla mancanza di un titolare, che va dall'apertura della successione all'acquisto dell'eredità. Con riguardo alla richiamata oscillazione di lessico definitorio, v. anche alcuni degli stralci citati nella precedente nota 2.

<sup>5</sup> Sul punto si rinvia a L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, in *Trattato di diritto civile*, fondato da A. CICU, F. MESSINEO, già diretto da L. MENGONI, P. SCHLESINGER, continuato da E. ROPPO, F. ANELLI, 1, Milano, 1999, p. 209 ss.

<sup>6</sup> Si tratta come visto della fase in cui la massa relitta, nelle more dell'accettazione, è priva di titolare; v. G. BONILINI, *Nozioni di diritto ereditario*, Torino, 1993, p. 33.

fliggenti, che si appuntano sulla massa all'indomani dell'apertura della successione.

Un recente intervento normativo (si tratta del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 giugno 2022, n. 128, rubricato *Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato*) ha alimentato l'interesse per tale dibattito (invero mai sopito, vista la rilevanza anche pratica della fattispecie), fornendo, da una parte, risposta ad alcuni dei quesiti frutto della lacunosa trama normativa cui è agganciata la figura (parte della dottrina ha parlato finanche di «incompiutezza»)<sup>7</sup> e, dall'altra parte, ponendo, nuove questioni interpretative, con un esiti, come si vedrà, solo parzialmente soddisfacenti.

Partendo da una sintesi degli approdi cui era giunta in argomento la letteratura prima dell'entrata in vigore del richiamato D.M. n. 128/2022 (v. §2), si proverà poi a indagare la disciplina approntata dal recente provvedimento, onde verificare se e in che termini le lacune precedentemente evidenziate siano o meno risultate colmate dalla recente iniziativa normativa (§3).

## 2. *Il passaggio dalla pendenza alla vacanza ereditaria prima del D.M. n. 128/2022*

Il legislatore ha disciplinato all'art. 586 c.c. la devoluzione dell'eredità allo Stato, onde evitare che, in mancanza di altri successibili, la massa relitta resti priva di titolare<sup>8</sup>.

L'istituto risponde, in particolare, sia al bisogno di tutelare l'interesse collettivo alla conservazione dei beni del defunto,

---

<sup>7</sup> Fra i primi commenti v. M. TESCARO, *Un passo avanti nella disciplina di curatela dell'eredità giacente e successione dello Stato*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2023, p. 86 ss.

<sup>8</sup> v. G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. Rescigno*, 5, I, *Successioni*, Torino, 1997, p. 503. Cfr. anche A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1947, p. 141.

sia a quello di assicurare la continuità dei rapporti giuridici del *de cuius*, individuando il suo successore nello Stato in tutte le ipotesi in cui non possano altrimenti efficacemente operare né la successione testamentaria né quella legittima<sup>9</sup>. La successione del potere pubblico opererebbe dunque come «*extrema ratio*» per garantire l'attribuzione di beni relitti<sup>10</sup>.

Lo Stato è preferito ad altri soggetti poiché, in assenza del coniuge ed oltre un certo grado di parentela, si affievolisce lo spirito di solidarietà familiare, ritenendosi più coerente con il sistema valoriale del nostro codice la devoluzione dell'eredità alla collettività<sup>11</sup>. Parte della dottrina ha sostenuto che con l'art. 586 c.c. il legislatore abbia anche mostrato il proprio sfavore per una successione ereditaria non fondata né sul lavoro, né sul risparmio, a vantaggio di soggetti che non siano legati

---

<sup>9</sup> L'istituto è fondato sull'esigenza di individuare comunque un soggetto titolare dei rapporti facenti capo al *de cuius*, onde evitare la disgregazione del patrimonio per assenza di titolare: v. *ex plurimis*, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte speciale, Successione legittima*, cit., p. 209.

<sup>10</sup> Per una simile linea di pensiero, v., tra gli altri, A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, a cura di G. TRABUCCHI, Milano, 2021, p. 638, secondo cui «le eredità vacanti vanno a chi rappresenta la collettività: è giusto ed è anche opportuno, perché così si assicura in ogni caso una successione che garantisca la continuità dei rapporti giuridici del defunto, e si evita che i beni diventino *res nullius*».

<sup>11</sup> Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.2, a cura di M. BIANCA, P. SIRENA, Milano, 2022, p. 274, in cui si afferma che il fondamento della successione dello Stato va ravvisato nella solidarietà della comunità generale.

V., tra gli altri, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte speciale, Successione legittima*, cit., p. 224 ss., il quale aggiunge anche che – nonostante la criticabile formulazione letterale dell'art. 565 del codice civile del 1942, modificativa di quella dell'art. 721 del codice civile del 1865, ove lo Stato era più esattamente considerato separatamente dagli ordini dei successibili per diritto di famiglia – il concetto di ordine successorio (che a rigore «presuppone una pluralità di successibili, ciascuno dei quali avente per sé titolo a una chiamata immediata all'eredità, e introduce una graduazione dei vari titoli in guisa da qualificarli a seconda del grado a ciascuno assegnato») non può essere esteso alla successione dello Stato, che «non è l'ultimo grado degli ordini legittimi, ma occupa nel sistema una posizione a sé stante», nel senso che «lo Stato succede *post omnes*, non tanto perché gli altri titoli sono prevalenti, quanto perché la mancanza di altri successibili è un elemento integrante del suo titolo. In questo senso v. anche M. ALLARA, *La successione familiare suppletiva*, Torino, 1954, p. 94 ss.

al *de cuius* da stretti rapporti familiari<sup>12</sup>: oltre il sesto grado di parentela, l'ordinamento non riconosce più l'esistenza di una «famiglia» e la parentela diventa una mera astrazione (espressa appunto da un grado superiore al sesto)<sup>13</sup>.

La dottrina è in verità sempre apparsa divisa tra coloro che considerano lo Stato come erede in senso tecnico<sup>14</sup> e altri che escludono che il suo acquisto costituisca vera e propria successione ereditaria (pur ammettendo che il subentro dello Stato nella posizione appartenuta al *de cuius* rientri comunque nel generale concetto di successione)<sup>15</sup>.

Sembra ormai minoritaria l'interpretazione che riconduce il fenomeno nell'ambito degli acquisti a titolo originario (e, più precisamente, nell'ambito dell'acquisto per occupazione)<sup>16</sup>: l'applicabilità dell'istituto dell'occupazione ai soli beni materiali (art. 923 c.c.) – e, quindi, non ai rapporti giuridici – e la necessità che, affinché tale *modus acquirendi* operi, i beni acquistino prima lo stato di *res nullius* – presupposto incompatibile con la retroattività dell'acquisto ereditario voluta dall'art.

---

<sup>12</sup> G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, a cura di A. FERRUCCI, C. FERRENTINO, 2023, Milano, p. 714.

<sup>13</sup> L. MENGONI, *Delle successioni legittime. Artt. 565-586*, cit., p. 134.

<sup>14</sup> L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 222.

<sup>15</sup> G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, cit., p. 505. V. anche F. SANTORO-PASSARELLI, *Teoria della successione legittima dello Stato*, in *Saggi di diritto civile*, II, Napoli, 1961, p. 595 ss. e specialmente p. 632 ss., il quale parla di «un modo speciale d'acquisto [...] sottoposto a regole proprie» (p. 633), di una «devoluzione [...] non a titolo ereditario, ma come *munus publicum*» (p. 635), di una successione dello Stato «diversa dalla successione ereditaria così da non avere con questa in comune un sol tratto caratteristico» (p. 639), trattandosi però pur sempre di «un acquisto derivativo, che inoltre ha per oggetto, perché i rapporti patrimoniali costituenti l'eredità permangano immutati, l'eredità stessa come universalità» (p. 640). Nel senso della qualificazione della figura in termini di successione in senso tecnico nel diritto, v. L. CARRARO, *La vocazione legittima alla successione*, Padova, 1979, p. 198 ss.

<sup>16</sup> V. F. SANTORO PASSARELLI, *Teoria della successione legittima dello Stato*, loc. ult. cit. Tale approccio interpretativo, oltre che essere stato seguito in alcune ricostruzioni di diritto francese, è stato anche ripreso nel *Código Civil brasileiro* del 2002: v. sul punto M. TESCARO, *A Sucessão do Estado no Direito Italiano e no Direito Brasileiro*, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)*, 2021, p. 193 ss.

586 c.c. – sono argomentazioni che hanno indotto molti Autori a prediligere la qualificazione della successione dello Stato come una fattispecie di acquisto a titolo derivativo<sup>17</sup>.

Ebbene, sul presupposto che la successione dello Stato configuri un'ipotesi di acquisto a titolo derivativo, benché una parte autorevole della dottrina avesse affermato che il fenomeno in questione dovesse essere qualificato come forma di «successione a titolo particolare per diritto di sovranità»<sup>18</sup>, gran parte degli Autori<sup>19</sup> – in coerenza peraltro con le decisio-

---

<sup>17</sup> Sotto il Codice del 1865 si veda F. SANTORO PASSARELLI, *Teoria della successione legittima dello Stato*, loc. ult. cit.; in epoca successiva, si veda per tutti L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 207; d'altra parte, la presenza di un chiaro riferimento letterale ad un fenomeno successorio (si veda, ad esempio, l'intitolazione 'Della successione dello Stato' nel capo III del libro II del codice civile) è conferma che l'orientamento che qualificava come originario l'acquisto dello Stato è estraneo alla fattispecie del codice del 1942.

<sup>18</sup> F. SANTORO PASSARELLI, loc. ult. cit., p. 528. Va ricordata, in senso analogo, l'impostazione adottata in Francia e nel *Código Civil brasileiro* del 2002, che vede nella successione dello Stato un modello (prevalentemente) pubblicitario, ove la collettività acquista i beni ereditari vacanti in forza di un diritto privilegiato, basato direttamente sulla sovranità: v. M. TESCARO, *A Sucessão do Estado no Direito Italiano e no Direito Brasileiro*, cit., p. 193 ss.

Cfr., sul punto, in prospettiva comparatistica, P. WAUTELET, M. SALVADORI, sub art. 33, in *Il regolamento europeo sulle successioni*, a cura di A. BONOMI, P. WAUTELET, Milano, 2015, p. 435, secondo cui, appunto, «due sistemi di successione dell'eredità vacante sono rilevabili. In un'ipotesi, lo Stato può essere considerato come un erede *sui generis*, e in tal caso succede come gli altri eredi, in qualità di *ultimus heres*. Diversamente in altri ordinamenti, la capacità a succedere dello Stato non rappresenta un istituto di diritto successorio. Essa è considerata come una prerogativa speciale dello Stato ed, in quanto tale, è maggiormente assimilabile ad un istituto di diritto pubblico. Lo Stato acquista dunque la proprietà dei beni successori in virtù della sua sovranità».

<sup>19</sup> *Ex plurimis*, v. L. CARIOTA-FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, Napoli, 1955, p. 1959; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 210 ss., in part. p. 214, precisa però che lo Stato non deve essere considerato come l'ultimo dei successibili, ma come un successore *post omnes*.

Nel senso invece della qualificazione dello Stato come successibile *mortis causa*, ancorché l'ultimo in grado, del defunto v., ancora, M. ALLARA, *La successione familiare suppletiva*, Torino, 1954, p. 93 s.; U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I, *L'amministrazione durante il periodo antecedente all'accettazione dell'eredità*, Milano, 1968, p. 70; G. GROSSO, A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 70; A. PALAZZO, *Le successioni, Introduzione al diritto successorio. Istituti comuni alle categorie successorie. Successione legale*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 2000, p. 497 ss.; A. ALBANESE, *Delle succes-*

ni giurisprudenziali in materia<sup>20</sup> – hanno sostenuto che il fenomeno dell'acquisto della massa relitta da parte dello Stato sia un'ipotesi di vera e propria successione a causa di morte a titolo universale, ove solo alcune regole (la rinunciabilità, la necessità di un atto di accettazione, ecc.) sono eccezionalmente derogate per le finalità speciali che il legislatore ha inteso perseguire con la figura<sup>21</sup>.

Ora, passando dal piano dell'inquadramento a quello applicativo, il presupposto di carattere negativo dell'assenza di altri successibili<sup>22</sup> è il solo espressamente enunciato dall'art. 586 c.c. perché lo Stato possa subentrare al *de cuius*. Accanto ad esso, invero, si ritiene debba altresì ricorrere il rapporto di residenza abituale del defunto in Italia<sup>23</sup>.

---

*sioni legittime*, in *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Artt. 565-586, Milano, 2012, p. 613 ss.; P. GALLO, *Trattato di diritto civile*, II, *La famiglia, Le successioni*, Torino, 2020, p. 568; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.2, cit., p. 274. A. TRABUCCHI, A. RASI CALDOGNO, voce *Successioni (dir. civ.)*. *Successione legittima*, in *Noviss. Digesto it.*, XVIII, Torino, 1971, p. 785.

<sup>20</sup> Cass. civ., 14 maggio 1963, n. 1197, in *Foro it.*, 1963, I, c. 1682, in motivazione; v. anche Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1549, in *Altalex Massimario*, ove si parla di «beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 cod. civ., a titolo di eredità»; nonché Cass. civ., 4 marzo 2008, n. 5794, in *Fam., pers. success.*, 2008, p. 463.

<sup>21</sup> Solo in questo modo si giustificerebbe, a dire degli Autori che aderiscono a detto orientamento, la successione nei debiti seppure con responsabilità *intra vires*, fenomeno che non si realizza nella successione a titolo particolare. In particolare, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 210. V. anche G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 665; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 497. V. Cass. civ., 4 marzo 2008, n. 5794, cit., secondo cui lo Stato subentra anche nella posizione processuale del *de cuius*; Cass. civ., 11 marzo 1995, n. 2862, in *Notariato*, 1996, p. 18, con nota di M. ORLANDONI, *Devoluzione allo stato dell'eredità in assenza di ulteriori successibili: natura dell'acquisto*.

<sup>22</sup> Il presupposto è integrato anche nel caso in cui esistano dei successibili al momento dell'apertura della successione ma il loro diritto di accettare risulti successivamente prescritto: v. Cass. civ., 9 marzo 2006, n. 5082, in *CED Cassazione*, 2006.

<sup>23</sup> L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione legittima*, cit., p. 211 s.; M. DOSSETTI, *Commento all'art. 586 c.c.*, in *Cod. delle successioni e donazioni ipertestuale*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, Torino, 2015, p. 478 ss.

L'art. 46, l. 31 maggio 1995, n. 218, aveva mantenuto fermo il principio tradizionale, che sottopone l'intera vicenda successoria alla legge nazionale

È tuttavia evidente che tra il momento dell'apertura della

---

del defunto. Pertanto, perché potesse trovare applicazione l'art. 586 c.c., era sufficiente che il *de cuius* fosse cittadino italiano. Il secondo comma di tale articolo, però, aveva introdotto la facoltà per il *de cuius* di sostituire il criterio di collegamento della cittadinanza con quello della residenza. Il testatore avrebbe potuto, così, con apposita dichiarazione, resa in forma testamentaria, sottoporre l'intera vicenda successoria alla legge dello Stato in cui risiedeva, con il solo limite che la cosiddetta *optio iuris* non avrebbe avuto effetto, se, al momento della sua morte, avesse cambiato residenza. La legge italiana, quindi, era destinata a regolare la successione del cittadino italiano, purché egli non si fosse avvalso della suddetta facoltà, e quella del cittadino straniero residente in Italia, che di quella facoltà si fosse, invece, avvalso: M. DOSSETTI, *Commento all'art. 586 c.c.*, cit., p. 479.

È intervenuto, in materia, il Regolamento del Parlamento e del Consiglio UE del 4 luglio 2012 «relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo», applicabile alle successioni apertesi dal 17 agosto 2015, su tutto il territorio dell'Unione Europea, fatta eccezione per alcuni stati (come Irlanda e Danimarca), i cui governi hanno scelto di restare esclusi dal Regolamento.

Il capo III del Regolamento comporta, rispetto alla legislazione italiana, un'inversione dei criteri appena sopra richiamati. Come visto, l'art. 46, primo comma, l. 31 maggio 1995, n. 218 indicava, quale criterio generale per la regolamentazione delle successioni, la cittadinanza del *de cuius* al momento della morte, consentendo, al secondo comma, l'*optio iuris*.

Stante il rapporto gerarchico tra normativa interna e normativa europea, l'art. 46, l. 218/1995 dovrà essere, automaticamente, disapplicato in favore del Regolamento sia con riferimento ai cittadini europei che con riferimento ai cittadini extra europei.

Secondo il Regolamento, criterio generale per la regolamentazione della successione è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte (art. 21, par. primo).

Stante la difficoltà di individuare con precisione i confini del criterio scelto (non potendosi sovrapporre il concetto di residenza abituale con quello di residenza anagrafica), il Regolamento prevede una clausola di salvaguardia: nel caso in cui emerga un collegamento manifestamente più stretto con altro ordinamento, è applicabile la legge di quest'ultimo (art. 21, par. secondo). È ancora consentita (art. 22) l'*optio iuris* che consente al testatore di scegliere, in deroga al criterio residuale, come legge regolatrice dell'intera successione, la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Ove egli abbia più di una cittadinanza, può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. La dichiarazione deve essere resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.

successione e il momento in cui venga accertato il richiamato presupposto negativo (assenza di altri successibili), come visto indispensabile per la successione dello Stato, potrebbe trascorrere un lungo lasso di tempo. E ciò sia nel caso in cui la successione – ad esempio per il concreto atteggiarsi della devoluzione voluta dal *de cuius* – richieda il trascorrere di un certo periodo<sup>24</sup>, sia nel caso in cui, pur sussistendo i presupposti per la vacanza sin dall'apertura della successione, l'incertezza della situazione di fatto esistente al momento della morte del *de cuius* richieda accertamenti complessi che facciano apparire come necessario o quantomeno opportuno il ricorso a strumenti di gestione interinale della massa relitta<sup>25</sup>.

Guardando a queste vicende la dottrina, ben prima dell'emanazione del D.M. n. 128/2022, si è interrogata sul rapporto tra l'istituto della giacenza e quello della vacanza ereditaria, sostenendo la centralità «di un equilibrato regolamento di confini tra l'istituto dell'eredità giacente e la delazione dell'eredità allo Stato»<sup>26</sup>.

Prima del recente intervento normativo, parte della dottrina ha circoscritto l'applicabilità degli artt. 528 ss. c.c. unicamente all'ipotesi in cui il chiamato, di cui sia certa l'esistenza, non abbia ancora accettato; altri Autori hanno mostrato di non condividere detta impostazione, ritenendo attivabile la

---

Pertanto, l'art. 586 c.c. potrà applicarsi nel caso in cui il *de cuius* fosse abitualmente residente in Italia o, in caso contrario, ove lo stesso, seppur non residente in Italia, sia (al momento della scelta o della morte) cittadino italiano e abbia esercitato l'*optio iuris* in favore della legge italiana.

Sul Regolamento v. D. ACHILLE, *Lex successiois e compatibilità con gli ordinamenti degli stati membri nel reg. ue n.650/2012*, in *Nuova Giur. Civ.*, 2018, p. 697 ss., nonché C. CONSOLO, *Profili processuali del reg. ue n. 650/2012 sulle successioni transnazionali: il coordinamento tra le giurisdizioni*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2018, p. 18 ss.

<sup>24</sup> Si pensi a un testatore privo di parenti entro il sesto grado che istituisca erede un soggetto terzo, sotto una condizione che potrà realizzarsi solo molto tempo dopo l'apertura della successione.

<sup>25</sup> Si pensi alla designazione (per legge o per testamento) di una persona della quale non sia certa l'esistenza in vita. In questi casi, come vedremo meglio *infra*, la giurisprudenza ha ritenuto che la nomina di un curatore è possibile e giustificata: Cass. civ., 16 luglio 1973, n. 2069, in *Foro it.*, 1974, I, c. 1501.

<sup>26</sup> V. L. MENGONI, *Le successioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987, p. 1079.

curatela giudiziale, quale soluzione almeno provvisoria, anche ai casi in cui, al momento del decesso, non sia ancora certa l'esistenza o meno di potenziali successibili cui spetti il diritto di accettare, ovvero non sia noto se la persona del chiamato sia mai esistita o ancora esistente<sup>27</sup>. Chi ha aderito a tale ultima lettura ha affermato che di eredità vacante devoluta allo Stato possa parlarsi solo quando l'assenza di chiamati sia assolutamente certa<sup>28</sup> o quantomeno su tale assenza si raggiunga

---

<sup>27</sup> In letteratura, v. R. BRAMA, *Manuale del curatore dell'eredità giacente*, Milano, 1997, p. 26, appare giustificata la nomina del curatore se vi sia un testamento che designi come erede una persona fisica o giuridica non identificabile senza adeguati accertamenti; v. anche C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 509.

In giurisprudenza, v. Cass. civ., 31 marzo 1987, n. 3087, in *Giur. it.*, 1988, I, p. 1404 (analizzata anche da A. PALAZZO, *Eredità giacente*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. CENDON, *Le successioni*, I, *Disposizioni generali*, Torino, 2000, pp. 242-244).

<sup>28</sup> Ritengono che la non notorietà del chiamato consenta la nomina di un curatore dell'eredità giacente, fra gli altri A. JANNUZZI, P. LOREFICE, *La volontaria giurisdizione*, Milano, 2006, p. 453. Cfr. in questo senso anche L. MENGONI, *Le successioni*, cit., p. 1077 ss.

Come si evince dalla Relazione al Re sul codice civile (n. 255) nella redazione dell'art. 528 c.c. si era ritenuto superfluo prevedere espressamente, come nell'art. 980 del cod. prev., l'ipotesi del chiamato ignoto, ritenendosi tale figura compresa in quella del chiamato che non si trova nel possesso di beni ereditari e non abbia accettato. V. Art. 980 codice previgente: «Quando l'erede non sia noto o gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunciato, l'eredità si reputa giacente, e si provvede all'amministrazione o conservazione dei beni ereditari per mezzo di un curatore». Sull'interpretazione di tale norma v. L. COVIELLO, *Successione legittima e necessaria*, Milano, 1937, p. 63, il quale precisava che mentre nell'ipotesi di assenza l'ignoranza si riferisce all'esistenza di una persona determinata, nel caso di eredità giacente l'ignoranza cade sull'esistenza o meno di una persona che possa vantare nel caso concreto la qualità di erede.

V. anche la tesi di M. RIZZUTI, *La posizione dello Stato quale erede*, in *Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti*, a cura di V. CUFFARO, Torino, 2015, p. 452, secondo cui da un lato la mancanza di successibili diversi dallo Stato dovrebbe essere dimostrata con «certezza», sia pure «intesa non in senso ontologico, ma giuridico e, quindi, necessariamente relativo», e dall'altro lato tale certezza giuridica della mancanza del chiamato di cui non si abbiano più notizie sarebbe «raggiunta con l'integrazione della fattispecie dell'assenza o della morte presunta, nei modi previsti dalle rispettive discipline», che sarebbero pertanto applicabili anche alle eventuali restituzioni in caso di ritorno dell'assente o del morto presunto.

il massimo grado di certezza ragionevolmente esigibile<sup>29</sup>, sicché fino a tale momento (e, anzi, anche al fine di accertare i presupposti della vacanza), sia possibile e finanche opportuno richiedere la nomina di un curatore ai sensi dell'art. 528 c.c.

Invero, sul tema della necessità o meno di una fase interinale di giacenza nel caso in cui l'esistenza di chiamati sia incerta o comunque ignota, si sono sviluppati almeno tre filoni interpretativi<sup>30</sup>.

---

Nel vigore del codice del 1865, la dottrina (V. POLACCO, *Le successioni*, II, Roma, 1928, p. 445) precisava che, tra gli «eredi», ai sensi dell'art. 980 c.c. del 1865, non dovesse essere ricompreso anche lo Stato, poiché, diversamente, essendo lo Stato per definizione noto, non si sarebbero mai verificati i presupposti dell'eredità giacente.

<sup>29</sup> In questo senso, v. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, cit., p. 212: «non occorre che la prova dell'inesistenza di altri successibili attinga il grado dell'evidenza della verità, ma deve almeno raggiungere un certo grado di evidenza della probabilità». In termini analoghi, v. anche A. TRABUCCHI, *op. ult. cit.*, p. 715, nt. 65. Sul punto, v. altresì A. CICU, *Successioni per causa di morte*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1961, p. 147, nt. 53, secondo cui «certo è che lo Stato può impedire la nomina di un curatore, avocando a sé l'eredità».

Eguale, sostiene che «la successione dello Stato opera solo quando può escludersi con certezza l'esistenza di altri chiamati» M. LIPARI, *Eredità giacente*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. RESCIGNO, coordinato da M. IEVA, Padova, 2010, p. 442; nello stesso senso, v. anche, M. DI MARZIO, *L'accettazione e la rinuncia all'eredità*, Milano, 2019, pp. 577 ss. V. pure M. DOSSETTI, sub art. 586 c.c., in *Codice delle successioni e donazioni*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, G. MARICONDA, Torino, 2015, p. 624, afferma – richiamando Trib. Reggio Emilia, 26 novembre 1987, in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 2989 – che «non deve farsi luogo a giacenza dell'eredità se è assolutamente certo che non esistono eredi entro il sesto grado». V. anche A. LUGO, *La successione dello Stato nel nuovo Libro del Codice Civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1940, p. 349, secondo cui «non si è mai dubitato che lo Stato potesse far valere il proprio diritto immediatamente dopo l'apertura della successione, quando fosse certo della mancanza di altri eredi».

<sup>30</sup> Aspetti approfonditi anche da B. BISCOTTI, *Curatore e "amministrazione interimistica" dell'eredità giacente. Spunti per una riflessione storico-comparatistica*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, 1, a cura di I. PIRO, Lecce, 2016, p. 274 ss., secondo cui, in effetti, «le disposizioni vigenti non sono prive di ambiguità le cui origini forse appaiono almeno a questo punto chiaramente ravvisabili in una non totale consapevolezza, da parte del legislatore, della storia delle idee che ha condotto alle soluzioni descritte ed ai contesti in cui le stesse fondarono le proprie radici».

Una prima tesi<sup>31</sup> – discostandosi da quanto affermato nei Lavori Preparatori – reputa che l'attuale codice civile abbia modificato l'istituto della giacenza rispetto al previgente codice del 1865 e che l'incertezza sull'esistenza di possibili chiamati non autorizzi più, come in passato, la nomina del curatore giudiziale ex art. 528 c.c. Anzi, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 528 c.c., proprio l'esistenza di uno o più chiamati noti, che abbiano il diritto di accettare l'eredità e non l'abbiano ancora esercitato, costituisce presupposto indefettibile dell'eredità giacente, non essendo possibile configurare una delazione nei confronti di persone delle quali si ignori l'esistenza. Secondo tale lettura, se i chiamati sono ignoti, non avrebbe senso parlare di mancata accettazione dell'eredità, non essendovi nemmeno un soggetto conosciuto che possa dirsi titolare del diritto di accettazione<sup>32</sup>: se, da un lato, la situazione di incertezza impedisce la giacenza dell'eredità, facendone venire meno uno dei requisiti, dall'altro, realizza il primo presupposto della successione dello Stato, vale a dire la «mancanza di altri successibili». L'eredità sarebbe in questo caso acquistata dallo Stato immediatamente e *ipso iure* (art. 586 c.c.)<sup>33</sup>. In senso convergente si osserva che la regola secondo cui deve escludersi la delazione nei confronti del chiamato ignoto si desumerebbe anche dall'art. 70 c.c., che — con riferimento all'ipotesi in cui risulti chiamata alla successione una persona scomparsa o assente — prevede che l'eredità sia devoluta ai chiamati ulteriori<sup>34</sup>. Ebbene, questa disposizione, dettata per superare l'incertezza sull'esistenza, al momento dell'apertura della successione, di un determinato successibile (lo scomparso o l'assente), fisserebbe un principio valido anche per il caso in cui l'incertezza cada, anziché sull'esisten-

---

<sup>31</sup> V. A. BURDESE, *Giacenza dell'eredità*, in A. BURDESE, G. GROSSO, *Le successioni. Parte generale*, cit., p. 195 ss.

<sup>32</sup> V. L. MENGONI, *Delle successioni legittime. Artt. 565-586*, cit., p. 126 ss.

<sup>33</sup> V. Trib. Reggio Emilia, 26 novembre 1987, cit.; pure secondo altra giurisprudenza di merito, in caso di assoluta incertezza sull'esistenza di chiamati, non si fa luogo alla giacenza e l'eredità va devoluta direttamente allo Stato: v. Pret. Genova, 26 maggio 1980, in *Giur. merito*, 1982, I, p. 1213, con nota di A. VIGOTTI, *Sui presupposti per la dichiarazione di eredità giacente*.

<sup>34</sup> V. A. CICU, *Le successioni*, cit., p. 47 ss.

za di una determinata persona, sull'esistenza di una qualsiasi persona, avente titolo a succedere<sup>35</sup>. A maggior ragione, anzi, quando vi è oggettiva incertezza sull'esistenza di altri chiamati, si realizza l'immediata devoluzione dell'eredità ai chiamati ulteriori e, più precisamente, in questo caso, all'ultimo dei successibili, vale a dire lo Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c.<sup>36</sup>. Ove, prima della scadenza del termine per l'accettazione da parte del delato, dovesse poi emergere l'esistenza di altri successibili, la delazione già perfezionatasi a favore dello Stato cadrebbe e, con essa, verrebbe meno, retroattivamente, l'acquisto dell'eredità<sup>37</sup>. In sintesi, secondo tale ricostruzione, in tutti i casi in cui non sia noto un successibile di grado precedente, l'eredità spetta immediatamente allo Stato, salvo il venir meno di tale successione nel caso in cui un chiamato di grado inferiore accetti prima della scadenza del termine per la sua *aditio*<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> V. A. BURDESE, *op. ult. cit.*, p. 196, nt. 6, non ritiene rilevante che lo scomparso possa ancora considerarsi delato.

<sup>36</sup> V. L. MENGONI, *Delle successioni legittime. Artt. 565-586*, cit., p. 126 ss.

<sup>37</sup> Si pensi anche all'esperimento (vittorioso) di un'azione di stato o al ritrovamento di un testamento: L. MENGONI, *Delle successioni legittime. Artt. 565-586*, cit., p. 127; A. PALAZZO, *Eredità giacente*, cit., p. 172.

<sup>38</sup> V. Trib. Verona, 26 ottobre 2017, ord., in *St. iuris*, 2019, p. 240 ss.; sulla decisione v. E. D'AMICO, *L'eredità giacente*, in *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, I, *Esperienze italiane*, a cura di S. SCOLA, M. TESCARO, Napoli, 2019, p. 103 ss. e specialmente p. 105, ove si afferma che: «secondo il più recente orientamento del Tribunale di Verona, nelle tre ipotesi di mancanza di successibili testamentari o legittimi, di eredità rinunciata da tutti i chiamati noti e di assenza di certezza circa ulteriori chiamati che allo stato sono ignoti non si dovrà né si potrà fare luogo all'eredità giacente. Ciò significa, in concreto, che per chi sia interessato all'apertura di un'eredità giacente non sarà sufficiente affermare la non conoscenza dell'esistenza di ulteriori successibili, ma si renderà necessario indicare, come preciso onere, quali siano i chiamati che ancora non abbiano accettato, pena il mancato accoglimento del ricorso».

In dottrina, come visto nelle precedenti note 32 e 36, aveva sostenuto la tesi in esame anche L. MENGONI, *Le successioni*, cit., p. 1077 ss., ove l'Autore spiega però di avere poi *re melius perpensa* mutato opinione. Hanno aderito alla tesi in esame: A. CIATTI, *La successione dello Stato*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, a cura di R. CALVO, G. PERLINGIERI, I, Napoli, 2013, p. 629; M.N. VASSALLI, *La successione dello Stato*, in *Tratt. breve delle successioni e donazioni*, dir. da P. RESCIGNO, coord. da M. IEVA, I, cit., p. 685 ss.; F.

La tesi dell'immediata e automatica prevalenza della successione dello Stato rischia tuttavia di restringere oltremodo i presupposti applicativi della curatela dell'eredità giacente, lasciando al tempo stesso aperta una notevole incertezza, poiché manca nel diritto italiano una procedura formalizzata all'esito della quale l'ignoranza sulla esistenza di eventuali chiamati di grado inferiore rispetto allo Stato risulti ufficialmente sancita<sup>39</sup> (e, come si vedrà, tale lacuna non è stata purtroppo colmata, in termini univoci, dal D.M. 128/2022).

In base a una seconda tesi<sup>40</sup>, pertanto, si è affermato che quando sussista incertezza sull'esistenza di uno o più chiamati, non solo è possibile, ma sarebbe finanche necessaria la nomina giudiziale di un curatore dell'eredità giacente<sup>41</sup>. In tal caso emergerebbe infatti l'esigenza di intraprendere i necessari accertamenti per stabilire a chi debba essere devoluta l'eredità, e se, eventualmente, ricorrano i presupposti per l'acquisto da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c. In tale evenienza, un necessario transito da una fase di giacenza ereditaria garantirebbe, nelle more delle indagini, l'amministrazione e la conservazione dei beni ereditari da parte del curatore, che assicurerebbe l'espletamento anche di questo accertamento<sup>42</sup>. Si è affermato che, in questi casi, il curatore dell'eredità giacente avrebbe in particolare il compito di indagare sull'esistenza di chiamati entro il sesto grado di parentela

---

SPOTTI, *Il problema della giacenza dell'eredità nel caso in cui i chiamati siano ignoti*, in *Fam., pers. success.*, 2009, p. 979; V.M. TRIMARCHI, *L'eredità giacente*, cit., p. 31 ss., in part. nt. 36.

<sup>39</sup> M. TESCARO, *Un passo avanti nella disciplina di curatela dell'eredità giacente e successione dello Stato*, cit., p. 86.

<sup>40</sup> V. G. AZZARITI, *Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi*, in *Giur. sist. Bigiavi*, Torino, 1989, p. 379 ss.

<sup>41</sup> Cfr. G. AZZARITI, *L'eredità giacente*, in *Tratt. dir. privato*, dir. da P. RESCIGNO, V, 1, Torino, 1982, p. 209 ss.

<sup>42</sup> Cfr. G. AZZARITI, *Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi*, cit., p. 386: «l'istituto della eredità giacente, valido ad attuare finalità tipicamente transitorie e strumentali, assicura al patrimonio ereditario, e alle stesse ragioni dei creditori, una tutela più congrua rispetto alla successione dello Stato».

(art. 572 c.c.), svolgendo le necessarie ricerche<sup>43</sup>. Lo stesso curatore dell'eredità giacente dovrebbe poi adoperarsi per ottenere la declaratoria, da parte dell'autorità giudiziaria, della mancanza di altri successibili, facendo in modo che sia accertato, con sicurezza<sup>44</sup>, il presupposto della devoluzione dell'eredità allo Stato di cui all'art. 586 c.c.

Una tesi, per così dire, intermedia fra le due precedenti, afferma che la giacenza sia accessibile oltre che, nel caso normativamente previsto, di chiamati noti che non abbiano ancora accettato, anche nel caso di incertezza sull'esistenza di un qualsiasi chiamato<sup>45</sup> e, dunque, sulla ricorrenza dei presupposti, sin dall'apertura della successione, per la vacanza ereditaria.

Tale soluzione sembrerebbe escludere un'automatica e aprioristica prevalenza della successione dello Stato sulla curatela così come, specularmente, l'impostazione opposta che postula l'obbligatorietà della nomina di un curatore *ex art.* 528 c.c., autorizzando invece l'entrata in gioco dell'uno o dell'altro istituto in modo variabile, a seconda dell'atteggiarsi della sin-

---

<sup>43</sup> G. AZZARITI, *op. ult. cit.*, p. 383, parla di ricerche anagrafiche, prove testimoniali e consultazione della polizia.

<sup>44</sup> Sostiene che «la successione dello Stato opera solo quando può escludersi con certezza l'esistenza di altri chiamati» M. LIPARI, *op. ult. cit.*, p. 442; nello stesso senso, v. anche, M. DI MARZIO, *L'accettazione e la rinuncia all'eredità*, Milano, 2019, p. 577 s.; M. DOSSETTI, sub *art. 586 c.c.*, in *Codice delle successioni e donazioni*, cit., p. 624.

<sup>45</sup> V. Cass. civ., 31 marzo 1987, n. 3087, in *Giur. it.*, 1988, I, c. 1404, la quale ha affermato che può essere nominato un curatore dell'eredità giacente anche qualora si ignori l'effettiva esistenza di chiamati alla successione, essendo sufficiente il dubbio che ve ne siano. V. anche Cass. civ., 16 luglio 1973, n. 2069, in *Foro it.*, 1974, I, c. 1501; Cass. civ., 7 luglio 1972, n. 2274, in *Giust. civ.*, 1973, I, p. 1390 ss. Più di recente, v. pure Cass. civ., 8 gennaio 2015, n. 39, in *One legale*, la quale sembra dare per scontata la posizione in discorso nel momento in cui parla di un curatore dell'eredità giacente «da cui nomina stava a significare o la incertezza sull'esistenza di chiamati all'eredità o la temporanea non accettazione della eredità del *de cuius* da parte dei medesimi». V., tra gli altri, C.M. BIANCA, *op. ult. cit.*, p. 75, al quale «alla situazione in cui non si sa ancora se vi siano chiamati legittimi o testamentari appare [...] appropriata l'applicazione dell'istituto dell'eredità giacente quale soluzione provvisoria che consente di soddisfare esigenze attuali dell'eredità e dei terzi».

gola fattispecie concreta e delle scelte di volta in volta compiute dai soggetti coinvolti (si pensi, ad esempio, ai creditori ereditari che potrebbero sollecitare la nomina del curatore).

Secondo tale ultima lettura, anche ove l'eredità risulti immediatamente devoluta allo Stato (che a norma dell'art. 586 c.c. la acquista senza bisogno di accettazione), comunque non risulterebbe impedita la nomina di un curatore *ex art. 528 c.c.*, potendo la giacenza costituire un ponte di passaggio dei beni dal defunto allo Stato<sup>46</sup>. Sulla base di tale ultima interpretazione, l'opera del curatore potrebbe assicurare una serie di garanzie per i creditori e legatari, che non sarebbe ragionevole accantonare sulla scorta di una lettura formale del dato normativo<sup>47</sup>; anzi, secondo i sostenitori della tesi, fino a quando non risultino accertati i presupposti per la vacanza e, dunque, che l'erede sia effettivamente lo Stato, quest'ultimo – anche in prospettiva eminentemente pratica – avrebbe tutto l'interesse a che il curatore espliciti le sue funzioni, potendo così intervenire successivamente, una volta liquidate le passività, per conseguire l'eventuale residuo<sup>48</sup>.

Da quest'angolo visuale, la fine della giacenza non conseguirebbe, come accade nel caso degli altri successibili, all'acquisto dell'eredità da parte dello Stato, ma occorrerebbe, una volta liquidate dal curatore le passività, al momento della devoluzione dell'attivo residuo allo Stato e della sua immissione nel possesso dei beni ereditari<sup>49</sup>. Il che consentirebbe di superare la condizione di ignoranza (o inconsapevolezza) che – almeno prima dell'entrata in vigore del D.M. 128/2022 – il potere pubblico ha spesso dimostrato sia sulla consistenza del *re-*

---

<sup>46</sup> A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, cit., 140; L. FERRI, *Successioni in generale. Dell'eredità giacente*, cit., p. 190.

<sup>47</sup> M. TESCARO, *Un passo avanti nella disciplina di curatela dell'eredità giacente e successione dello Stato*, cit., ha affermato – citando L. Mengoni (L. MENGONI, *Le successioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987, p. 1079) – che nella materia, oltre che al dato letterale va valorizzata assieme agli criteri ermeneutici consolidati, soprattutto la prospettiva teleologica e quella sistematica.

<sup>48</sup> L. FERRI, *Successioni in generale. Dell'eredità giacente*, cit., p. 190.

<sup>49</sup> L. FERRI, *Successioni in generale. Dell'eredità giacente*, cit., p. 192.

*lictum* sia, più in generale, sulla devoluzione in suo favore di eredità prive di chiamati anteriori<sup>50</sup>.

### 3. *Il contributo del D.M. n. 128/2022 alla ricostruzione del problema*

Anche con l'obiettivo di superare le incertezze ricordate nel precedente paragrafo è stata introdotta nel *corpus* normativo non, come sarebbe stato ragionevole attendersi, una modifica organica della disciplina codicistica sulla successione dello Stato bensì un'appendice asistemica apportata sia tramite l'art. 1, commi 1008° e 1009°, della Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), sia – in attuazione di tali commi – attraverso il D.M. 20 giugno 2022, n. 128.

In particolare, il comma 1008° dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2021 ha affidato all'Agenzia del demanio, con riguardo ai beni – situati nel territorio nazionale – devoluti allo Stato

---

<sup>50</sup> In tal senso valga ricordare la vicenda che ha dato luogo a Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1549, in *Foro it.*, 2010, I, c. 2132 ss., nella quale lo Stato ha appreso della devoluzione di una eredità in suo favore solo quando è stato convenuto in giudizio da un terzo che mirava a ottenere una sentenza di accertamento dell'acquisto per usucapione da parte sua di un immobile facente parte della citata eredità, avendo costui per oltre venti anni esercitato un possesso pacifico e ininterrotto di fronte alla perdurante inerzia del potere pubblico. Tale inerzia, come evidenzia la Cassazione, «non può ritenersi conseguenza di una situazione di oggettiva impossibilità per lo Stato di conoscere l'intervenuto acquisto della proprietà del bene [...] posto che [...] lo Stato avrebbe potuto compiere quelle attività, di carattere amministrativo ed organizzativo, dirette all'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. In particolare, va considerato che proprio il mancato versamento delle imposte relative all'immobile de quo, protrattosi per un periodo evidentemente considerevole, [...] avrebbe dovuto comportare le necessarie verifiche in ordine all'omesso pagamento da parte del soggetto che risultava l'intestatario catastale dell'immobile: il che avrebbe consentito quindi di appurare la situazione di diritto e di fatto del bene medesimo». In dottrina, v. A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 2017, p. 506, il quale, sia pure con riguardo all'art. 827 c.c., ha osservato che «è molto difficile che gli apparati pubblici siano immediatamente attenti a prendersi cura degli immobili vacanti i quali quindi restano a lungo abbandonati».

ai sensi dell'art. 586 c.c. (in relazione al quale la norma parla espressamente, come sopra ricordato, di «eredità vacanti»)<sup>51</sup>, «la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali».

Tale previsione si giustifica, come visto, in ragione dell'incertezza sull'individuazione del soggetto competente a gestire i beni ereditati dallo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.; essa ha attribuito inequivocabilmente a un unico ente, appunto l'Agenzia del demanio, la gestione di tutti i beni, di qualsiasi tipologia, pervenuti allo Stato in ragione di eredità vacanti.

Il comma 1009° dell'art. 1, l. n. 178/2020 ha rimesso poi al Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione dei criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio italiano. L'attuazione di tale comma è avvenuta, appunto, con il già richiamato D.M. 20 giugno 2022, n. 128, che ha introdotto il «Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato».

La normativa regolamentare prende direttamente posizione in merito al tema, trattato nel precedente paragrafo, costituito dal rapporto tra curatela dell'eredità giacente e successione dello Stato, fornendo poi indicazioni su varie questioni più specifiche, concernenti entrambi gli istituti in discorso. Essa traccia, in particolare, nei suoi otto articoli, una disciplina afferente alla devoluzione allo Stato dei «beni ereditari

---

<sup>51</sup> Sia consentito di rinviare per la perimetrazione dell'eredità vacante (in contrapposizione alle figure dell'eredità giacente e dell'eredità pendente) a F. GALLUZZO, *L'eredità in attesa di accettazione*, Napoli, 2022, (in particolare, v. *Introduzione*). La definizione di eredità vacante recepita negli interventi normativi indicati nel testo appare coerente con le conclusioni proposte nel lavoro monografico appena richiamato.

vacanti»<sup>52</sup>, a seconda che la devoluzione sia preceduta da una procedura di giacenza ereditaria (artt. 3 e 4) o avvenga «in assenza di procedura di eredità giacente» (art. 5).

L'aggiornamento sembra dunque ammettere un doppio binario, mostrando un'apertura del legislatore alla terza lettura esaminata nel precedente paragrafo che, come visto, facoltizza (senza invece obbligare) i soggetti interessati a chiedere, prima della devoluzione allo Stato dei beni relitti, l'apertura della giacenza ereditaria.

È dunque possibile sia che la devoluzione allo Stato transiti per la giacenza ereditaria sia che la vacanza operi, in alternativa, in via diretta.

Ora, con riguardo alla prima ipotesi, il decreto stabilisce innanzi tutto che «la cancelleria del tribunale [...] comunica all'Agenzia del demanio, entro dieci giorni dalla sua adozione, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto», prevedendosi un simile dovere di comunicazione anche per «gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonché la cessazione della curatela per accettazione dell'eredità» (art. 3, comma 1°).

In sostanza, ogni qualvolta si apra una giacenza ereditaria, le informazioni concernenti i beni ereditari debbono essere fornite all'Agenzia del Demanio, tramite il curatore (i cui dati sono comunicati all'Agenzia tramite la cancelleria), già prima che i citati beni siano devoluti allo Stato e addirittura quando – essendo ancora in corso la procedura di giacenza ereditaria, che potrebbe poi chiudersi con l'accettazione di uno o più chiamati – non è affatto sicuro che interverrà l'acquisto da parte dello Stato. Benché il dato potrebbe apparire un appesantimento burocratico (specialmente nell'ipotesi in cui la

---

<sup>52</sup> L'art. 2 del D.M. n. 128/2022 contiene una definizione di «beni ereditari vacanti» che riprende (salva la sostituzione dell'espressione «titoli di credito» al sostantivo «valori») il testo del comma 1008° dell'art. 1, l. n. 178/2020. In particolare, rientrano nella definizione «i beni immobili, le cose mobili, i titoli di credito, le obbligazioni, le partecipazioni societarie, le quote di fondi comuni di investimento e gli altri valori mobiliari, i crediti nonché i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio dello Stato italiano».

procedura si chiuda con l'accettazione da parte di un chiamato di grado anteriore), a ben vedere tale comunicazione potrebbe portare lo Stato ad accelerare la chiusura della procedura di giacenza, intervenendo nell'attività del curatore, onde vedere affermato il proprio acquisto ai sensi dell'art. 586 c.c.

A carico del curatore dell'eredità giacente sono dunque previsti taluni obblighi integrativi rispetto a quelli di cui agli artt. 529 e 530 c.c., ivi incluso l'appena richiamato obbligo di trasmettere all'Agenzia del demanio, «entro sei mesi dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari» (art. 3, comma 2°), nonché, «nel caso di devoluzione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., entro trenta giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente, [...] l'elenco dei beni ereditari» (art. 3, comma 3°): è evidente dal tenore letterale della norma che il primo obbligo di comunicazione dell'«elenco provvisorio» scatta sempre e deve essere espletato entro sei mesi dalla nomina; l'elenco definitivo dei beni ereditari deve invece essere trasmesso nel solo caso di «devoluzione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.», entro un mese dalla chiusura della giacenza.

L'art. 4 indica, altresì, la documentazione che il curatore dell'eredità giacente deve trasmettere all'Agenzia del demanio in allegato all'elenco dei beni ereditari, una volta intervenuta la chiusura: si tratta della «copia dell'inventario, del rendiconto, del provvedimento di chiusura della procedura di eredità giacente, del provvedimento di devoluzione allo Stato dei beni ereditari, dell'eventuale nota di trascrizione nei pubblici registri e della voltura».

Ora, tale previsione pone in discussione l'orientamento – che si fonda sulla formulazione letterale dell'art. 532 c.c. (ove si stabilisce che la curatela finisce «quando l'eredità è stata accettata») – secondo cui la cessazione della curatela, verificandosi una delle relative cause, avverrebbe di diritto e automaticamente, senza necessità di alcun provvedimento giudiziale<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Se fosse accolto l'orientamento in parola, occorrerebbe identificare il destino degli atti stipulati dal curatore ignaro – in mancanza di provvedimento giudiziale – della cessazione della giacenza. Si è al riguardo sostenuto che essi, a tutela dei terzi di buona fede, sarebbero validi ed efficaci ai sensi de-

Già prima del decreto ci si chiedeva infatti se, per aversi la cessazione della curatela, sia sufficiente la semplice accettazione di tutti i chiamati o sia anche necessario un provvedimento giudiziale di chiusura di tale fase interimistica; una parte della giurisprudenza<sup>54</sup> e dalla dottrina<sup>55</sup> si era espressa nel senso della non necessità di alcun provvedimento di formale chiusura, in base alla formula del richiamato art. 532

---

gli artt. 1729 c.c. e/o 742 c.p.c. (v., tra gli altri, A. CICU, *op. ult. cit.*, p. 159; A. JANNUZZI, P. LOREFICE, *La volontaria giurisdizione*, cit., p. 461), anche se non è mancato chi ha escluso invece radicalmente che in questo caso possa operare tale tutela dei terzi, in quanto il decreto di nomina del curatore sarebbe fin dall'origine concepito in modo da cessare automaticamente con la fine della giacenza (in tal senso, v. L. CARIOTA FERRARA, *op. ult. cit.*, p. 548: «se cessa la giacenza, continuano ad essere validi a favore dei terzi in buona fede gli atti del curatore? A mio avviso, no, perché qui il potere di questo ha valore per il decreto di nomina che in quanto all'origine porta la durata della giacenza e non può non cessare nella sua efficacia con questa»). Una sorta di posizione intermedia è assunta da A. GAZZANTI PUGLIESE DI COTRONE, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, Torino, 2009, p. 260 ss., secondo il quale occorrerebbe piuttosto verificare se l'erede ha diligentemente curato la pubblicità – nel registro delle successioni e nei registri immobiliari – relativa alla propria accettazione, ipotesi in cui le ragioni dei terzi, che non potrebbero più dirsi in buona fede, dovrebbero soccombere.

<sup>54</sup> «Ove il chiamato all'eredità manifesti la volontà espressa o tacita di accettare l'eredità medesima [...] cessa di diritto ogni potere rappresentativo del curatore dell'eredità giacente senza che sia necessario un espresso provvedimento giurisdizionale»: v. T. Roma, 21 giugno 1976, in *Giur. di Merito*, 1978, I, p. 50 ss., secondo cui, essendosi la cessazione realizzata già solo in forza dell'accettazione, ove venisse emesso un provvedimento di chiusura, esso non avrà alcun effetto costitutivo; v. anche Trib. Verona, 2 luglio 1991, in *Vita not.*, 1991, II, p. 713 ss., secondo cui i poteri del Tribunale sono limitati alla nomina, revoca e sostituzione del curatore, alle autorizzazioni per il compimento di atti si straordinaria amministrazione, e alla vigilanza sull'amministrazione, restando invece escluso il potere di emettere un provvedimento che dichiari la cessazione del periodo di giacenza; nello stesso senso T. Genova, 5 gennaio 1995, in *Giur. di Merito*, 1995, p. 941 ss.

Anche la Corte di legittimità si è in passato espressa nel senso della cessazione di diritto della legittimazione – negoziale e processuale – sostitutiva del curatore, in ragione dell'accettazione del chiamato (Cass. civ., 7 luglio 1972, n. 2273, in *Giust. civ.*, 1973, I, p. 1390).

<sup>55</sup> L. FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 186; G. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, in *Comm. teorico-pratico al cod. civ.*, dir. da V. DE MARTINO, Novara, 1981, p. 515; A. JANNUZZI, P. LOREFICE, *La volontaria giurisdizione*, cit., p. 563 ss.

c.c. che sembrerebbe in effetti sancire la c.d. operatività di diritto della fine della giacenza<sup>56</sup>.

Tale lettura è stata criticata da chi<sup>57</sup> ha ritenuto che, per aversi la cessazione dei poteri del curatore, sia necessario un provvedimento del giudice, in grado di accertare sia la validità ed efficacia dell'accettazione, sia la provenienza da soggetto legittimamente investito della delazione<sup>58</sup>, autorizzando finanche (secondo alcuni) il curatore alla consegna dei beni all'erede<sup>59</sup>.

Il provvedimento attestante la cessazione garantirebbe al curatore e ai terzi interessati, che non abbiano conosciuto senza loro colpa l'intervenuta accettazione, la possibilità di conoscere con prontezza l'intervenuta chiusura dell'ufficio, con il conseguente mutamento del regime di amministrazione della massa<sup>60</sup>. Detta lettura sembrerebbe dunque garantire mag-

---

<sup>56</sup> V. per esempio A. CICU, *op. ult. cit.*, p. 159, ove appunto si afferma che «non richiede la legge che sia un atto del giudice a segnare il momento della definitiva cessazione della funzione, come avviene ad es. per la cessazione della tutela, non essendo in giuoco oramai altro interesse che quello dell'erede». Nello stesso senso, v. anche PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, cit., p. 515.

<sup>57</sup> Contrario alla cessazione automatica G. AZZARITI, *In tema di eredità giacente: cessazione delle funzioni del curatore*, in *Giust. civ.*, 1989, II, p. 135; M. TRIMARCHI, *L'eredità giacente*, Milano, 1954, p. 85; C. BELFIORE, *Accettazione dell'eredità giacente e cessazione delle funzioni del curatore*, in *Giur. mer.*, 1995, p. 941; M. LIPARI, *L'eredità giacente*, cit., p. 371.

<sup>58</sup> Si è ad esempio ritenuto che un provvedimento espresso da parte del giudice sia richiesto ove sia in contestazione la qualità di erede dell'accettante: v. Trib. Roma, 30 novembre 1999, in *Giur. romana*, 2000, p. 74.

<sup>59</sup> Tali argomenti sono sviluppati da C. BELFIORE, cit., *passim*. A sostegno di tale ricostruzione, si vedano: Cass. civ., 26 aprile 1994, n. 3942, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, c. 1260; Trib. Roma, 1° dicembre 1999, in *Arch. civ.*, 2000, p. 1247, con nota di V. SANTARSIERE, *Domanda di chiusura di eredità giacente, accettata da chiamati a succedere giudizialmente contestati*.

<sup>60</sup> F. LAMBERTI, *Accettazione dell'eredità e curatela dell'eredità giacente: decadenza ope legis del curatore dall'ufficio?*, in *Giur. mer.*, 1978, I, p. 50, ha proposto in questa prospettiva due differenti piani di operatività della norma: l'accettazione del chiamato determinerebbe – sotto il profilo privatistico – l'automatico venir meno delle funzioni del curatore e – dal punto di vista pubblicistico – la potestà del giudice di intervenire nel procedimento, al solo fine di accertare e dichiarare estinta la curatela per cessazione dello stato di giacenza.

giore tutela per coloro che, ignari dell'accettazione, abbiano continuato a operare nella erronea ma incolpevole convinzione della persistenza dei poteri del curatore: mentre la cessazione della giacenza, ai sensi dell'art. 532 c.c., opererebbe di diritto, l'esaurimento delle funzioni del curatore imporrebbe, su impulso di chi ne abbia avuto notizia o d'ufficio, l'emanazione del provvedimento di chiusura con cui il giudice, verificato il presupposto di legge (dato, come visto, dall'intervenuta accettazione) dichiara la cessazione delle funzioni del *munus*, notificando al (già) curatore il provvedimento di chiusura, che andrebbe iscritto nel registro delle successioni. Il provvedimento, in tale prospettiva, non avrebbe valore costitutivo (in quanto la cessazione della curatela si avrebbe, ai sensi dell'art. 532 c.c., già in ragione dell'accettazione), ma consentirebbe comunque di tracciare il limite massimo entro cui chi abbia incolpevolmente agito con il curatore ormai cessato possa avvalersi della stessa tutela prevista per gli atti compiuti dal curatore illegittimamente nominato<sup>61</sup>.

A ciò si aggiunge il bisogno, anche logico<sup>62</sup>, di simmetria con la fase di apertura della curatela, per la cui attivazione risulta indispensabile l'intervento giudiziale di nomina del curatore<sup>63</sup>. Diversamente opinando, occorrerebbe concludere «un atto di natura strettamente privatistica, qual è l'accettazione dell'eredità, che è spesso implicito e spoglio di qualsivoglia forma atta a renderlo manifesto e a conclamarlo in modo inequivoco (accettazione tacita)», può «porre *ipso iure* nel nulla un atto giurisdizionale, qual è il decreto [...] che dichiara giacen-

---

<sup>61</sup> In senso simile, v. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 104, il quale richiama per tale ipotesi la disciplina dell'art. 1729 c.c., che fa salvi gli atti posti in essere dal mandatario prima di conoscere la revoca dell'incarico.

<sup>62</sup> V. M. DI MARZIO, *op. ult. cit.*, p. 618: «la nomina del curatore ha natura di provvedimento costitutivo della giacenza, sicché è logico ritenere che per far cessare la giacenza sia necessario un atto uguale e contrario, quale quello con cui il giudice pone fine alla vicenda cui, con il suo stesso provvedimento, ha dato vita».

<sup>63</sup> V., tra i tanti, A. PALAZZO, *op. ult. cit.*, p. 403; M. LIPARI, *op. ult. cit.*, p. 447.

te l'eredità e nomina il curatore, atto che apre un procedimento svolgentesi sotto controllo giurisdizionale»<sup>64</sup>.

Ora, la formulazione del D.M. n. 128/2022 (che, come visto, parla all'art. 4 di «provvedimento di chiusura della procedura di eredità giacente») sembra confermare la necessità (o, quantomeno, l'ammissibilità) di un provvedimento del tribunale che sancisca la cessazione della curatela<sup>65</sup>, necessità (o, come detto, ammissibilità) che si fonda, come detto, su esigenze di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento dei soggetti a vario titolo interessati alle vicende appena sopra richiamate.

Quanto agli adempimenti sanciti dall'art. 3 e dall'art. 4 del D.M., costituendo essi veri e propri obblighi di comunicazione, non può escludersi che, qualora dal loro inadempimento o inesatto adempimento derivino danni a soggetti a vario titolo interessati, possa configurarsi un'ipotesi di responsabilità del

---

<sup>64</sup> V. V.M. TRIMARCHI, *op. ult. cit.*, p. 85 s., ove si rileva tra l'altro che «da una automatica e istantanea cessazione della curatela potrebbero essere danneggiati, nei loro interessi e diritti, i terzi. I creditori, secondo la tesi contraria, andrebbero incontro ad una situazione di danno, qualora non venissero a conoscenza di una accettazione pura e semplice di una eredità onerata da debiti; potrebbero perdere i probabili vantaggi di una liquidazione concorsuale per via che uno o più tra essi riuscissero ad ottenere dall'erede l'integrale soddisfacimento delle loro ragioni». Analogamente, v. C. BELFIORE, *op. ult. cit.*, p. 944, ove si evidenzia non solo la ben nota circostanza (sulla quale cfr., per tutti, M.P. CALOGERO, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Artt. 456-461, Milano, 2006, p. 234) che l'accettazione potrebbe essere semplicemente tacita, ma anche che potrebbero darsi numerose vicende di ancor più problematico accertamento, per esempio l'accettazione di un chiamato di grado meno prossimo, pur risultando l'esistenza di chiamati di grado più prossimo che non abbiano ancora manifestato la loro volontà in merito all'eredità, oppure l'accettazione di un familiare (non legittimario) che sarebbe chiamato per legge, nonostante l'esistenza di un testamento che istituisca solo altri non ancora accettanti, oppure ancora un conflitto tra due possibili chiamati, entrambi accettanti, i quali abbiano in corso un giudizio attraverso cui ciascuno cerchi di escludere l'altro dalla successione.

V. al riguardo anche C. ROMANO, *L'amministrazione cautelare del patrimonio ereditario*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, 2, a cura di R. CALVO, G. PERLINGIERI, I, cit., p. 107.

<sup>65</sup> In giurisprudenza, v. Trib. Roma, 1° dicembre 1999, in G. CAPOZZI, *op. cit.*, p. 151, nt. 301 (e in M. LIPARI, *op. ult. cit.*, p. 473, nt. 248), secondo cui «la cessazione dello stato di giacenza dell'eredità, per effetto dell'accettazione, non avviene ipso iure, ma richiede un provvedimento espresso del giudice».

curatore ulteriore rispetto a quelle configurabili prima dell'entrata in vigore del Regolamento. Va ricordato infatti che, secondo gli approdi della letteratura, nell'ambito della procedura di giacenza ereditaria, poiché il curatore gestisce interessi non propri (a differenza dell'accentante con beneficio d'inventario e dello Stato erede, i quali gestiscono anche interessi propri e per questo motivo rispondono solo per colpa grave ai sensi dell'art. 491 c.c.), egli può risultare responsabile civilmente, secondo l'art. 531 c.c., anche per colpa lieve<sup>66</sup>.

Con riguardo alla seconda ipotesi delineata dal D.M. n. 128/2022, nella quale lo Stato acquista i beni vacanti senza transitare per una curatela dell'eredità giacente, l'art. 5 si limita a stabilire che «la cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, il notaio, l'Amministrazione comunale e l'Agenzia delle entrate, ove ne vengano a conoscenza per ragioni d'ufficio, comunicano all'Agenzia del demanio, entro i successivi trenta giorni [...], gli elementi identificativi dei beni devoluti allo Stato e ogni altra informazione rilevante, ai fini dell'identificazione dei beni stessi».

Ebbene, pur cogliendo la differenza letterale rispetto al precedente art. 4 (che cita testualmente, per le ipotesi di vacanza determinatasi dopo la giacenza, il «provvedimento di devoluzione allo Stato dei beni ereditari»), anche nell'ipotesi di vacanza senza giacenza prevista dall'art. 5 è stata affermata da alcuni Autori l'opportunità di un analogo «provvedimento di devoluzione». Ciò non solo per le esigenze di certezza del diritto già rammentate, ma anche per assicurare che la successione dello Stato operi e sia formalizzata in maniera costante<sup>67</sup> (e dunque, sia che intervenga la nomina di un curatore, come previsto dall'art. 4, sia che tale nomina non risulti necessaria, come previsto dall'art. 5).

---

<sup>66</sup> Essendo la diligenza richiesta al curatore pur sempre professionale ai sensi del comma 2° dell'art. 1176 c.c., non dovrebbe escludersi tuttavia l'applicabilità in suo favore della «limitazione» di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., ove ne ricorrano tutti i presupposti. Su una simile linea di pensiero, cfr. R. BRAMA, *Manuale del curatore dell'eredità giacente*, cit., p. 160.

<sup>67</sup> M. TESCARO, *Un passo avanti nella disciplina di curatela dell'eredità giacente e successione dello Stato*, cit., §5.

Tale proposta ricostruttiva, certamente dotata di coerenza sistematica e apprezzabile in prospettiva pratica, sembrerebbe tuttavia appesantire le attività degli uffici giudiziari, ponendo, quale condizione per la devoluzione dell'eredità allo Stato, un requisito non previsto dalla norma; d'altra parte, altro è chiedere un «provvedimento di devoluzione» quando il Tribunale sia già coinvolto nell'ambito della giacenza, altro, ci pare, è pretendere analogo provvedimento nelle ipotesi in cui l'autorità giudiziaria, in mancanza di curatela, potrebbe non essere già coinvolta, finendo così la devoluzione allo Stato per essere rallentata e sempre, inevitabilmente, giurisdizionalizzata.

#### *4. Conclusioni*

Guardando al dato empirico consolidatosi prima del D.M. n. 128/2022, nella maggior parte dei casi di vacanza ereditaria, sono i creditori ereditari a sollecitare la nomina di un curatore, benché essi siano poi chiamati a sopportare i costi di nomina. L'esperienza ha insegnato che la diversa strada della successione diretta in favore dello Stato, senza transitare per la giacenza, seppur meno onerosa per i creditori ereditari, offra al contempo una minor tutela sia sotto il profilo dei tempi generalmente più dilatati per la conclusione del procedimento successorio, sia sotto il profilo delle conseguenze che potrebbero derivare da una negligente liquidazione da parte del potere pubblico.

Ora, per evitare tali potenziali rischi, il D.M., pur avendo in sostanza previsto l'immediato coinvolgimento dell'Agenzia del Demanio – così identificando il soggetto che potrebbe dare impulso a una celere definizione della pendenza ereditaria, e ciò sia nel caso in cui sia attivata una giacenza ereditaria intermedia, sia nel caso di passaggio immediato dei beni allo Stato – avrebbe potuto regolamentare con maggiore cura taluni passaggi, colmando in maniera più univoca le lacune normative sopra richiamate con riguardo al rapporto tra pendenza e vacanza ereditaria. Ebbene, un intervento meno timido

del legislatore, con una ridefinizione organica dello snodo in questione, avrebbe evitato il risultato finale portato dal decreto che, in una inconsapevole eterogenesi dei fini, rischia finanche di ingenerare incertezze maggiori di quelle che intendeva superare (non essendo ad esempio certi né la natura né l'esatta portata del «provvedimento di chiusura della procedura di eredità giacente» o, ancora, del «provvedimento di devoluzione allo Stato dei beni ereditari» sopra richiamati).

Come spesso accaduto negli ultimi decenni, il processo normativo ha ormai abituato gli interpreti a un continuo gioco di luci e ombre<sup>68</sup> e, anche in questo caso, solo la prassi potrà chiarire se il recente intervento normativo abbia davvero semplificato il quadro o, con i nuovi interrogativi proiettati nel sistema, non lo abbia invece aggrovigliato, risolvendosi in un'altra occasione persa.

---

<sup>68</sup> M. TESCARO, *Un passo avanti nella disciplina di curatela dell'eredità giacente e successione dello Stato*, cit., ha osservato, nel commento del testo normativo, all'indomani dell'entrata in vigore del D.M. n. 128/2022 la sua inadeguatezza, esprimendo *de iure condendo* taluni condivisibili desiderata capaci, nella sua ricostruzione della figura, di superare i dubbi che la normativa impone.

**FRANCESCO GALLUZZO, Successione dello Stato e rapporto tra giacenza e vacanza ereditaria, tra vecchie e nuove questioni dopo il D.M. n. 128/2022**

Con il D.M. n. 128/2022 (approvato in attuazione dei commi 1008 e 1009 dell'art. 1 della l. n. 178/2020) il legislatore ha integrato la disciplina della vacanza ereditaria, e (aderendo a uno degli indirizzi interpretativi consolidatisi prima dell'entrata in vigore) ha espressamente previsto la possibilità di transitare, prima dell'attribuzione dei beni allo Stato, per l'amministrazione di un curatore nominato ai sensi dell'art. 528 c.c.

Le regole introdotte, pur risolvendo alcuni interrogativi, ne impongono di nuovi confermando la complessità della vicenda successoria nei casi in cui il patrimonio relitto debba essere acquisito dallo Stato.

**Parole chiave:** eredità vacante, eredità giacente, successione dello Stato.

**FRANCESCO GALLUZZO, State succession and relationship between hereditary storage and vacancy, between old and new issues after the Ministerial Decree. n. 128/2022**

With Ministerial Decree No. 128/2022 (approved pursuant to the provisions of paragraphs 1008 and 1009 of Art. 1 of Law No. 178/2020), the legislature supplemented the rules on the deceased's estate in abeyance, and (adhering to one of the interpretative guidelines developed prior to the entry into force of Decree No. 128/2022) expressly provided for the possibility of transiting, prior to the attribution of the assets to the State, for the administration of a receiver appointed under Article 528 of the Italian Civil Code.

The new rules, while resolving some uncertainties, impose new ones, confirming the complexity of the succession in cases where the deceased's estate is to be acquired by the State.

**Key words:** deceased's estate in abeyance, deceased estate, state succession.